

SPAGNA: Un voto non risolutivo. Un mese di incertezza politica per la Catalogna

di Stefano Ceccanti

(p.a. di Diritto Pubblico Comparato, Univ. Bologna, Fac. Scienze Politiche Forlì - legelab@uni.net)

1- Il dato elettorale: i numeri danno centralità alla scelta degli indipendentisti dell'Erc

Per la seconda volta consecutiva la legge elettorale prevista transitoriamente dalla quarta disposizione transitoria dello Statuto del 1979 (formula proporzionale D'Hondt in quattro circoscrizioni del tutto separate) ha prodotto il paradosso che i socialisti, partito più votato, abbiano avuto meno seggi dei nazionalisti di Converganza. Se nessuno contesta la legittimità dei risultati, è però evidente che esiste un problema politico-istituzionale. Se tale scarto è criticato nei sistemi maggioritari, come nel caso della vittoria di Bush, è maggiormente criticabile in quelli proporzionali che per definizione promettono un rispecchiamento tra voti e seggi. Per di più, normalmente, anche nei sistemi maggioritari ciò accade come eccezione, ma qui invece siamo di fronte a un dato che si ripete e quindi meno giustificabile.

Vediamo i risultati in percentuale di voti, in numero di seggi e in costo-seggi (quanti punti percentuali è costato in media un seggio a ciascun partito)

	% voti	seggi		costo-seggi
Psc-Cpc	31,2	42	(-10)	0,74
Ciu	30,9	46	(-10)	0,67
Erc	16,5	23	(+11)	0,72
Ppc	11,9	15	(+3)	0,79
Icv	7,3	9	(+6)	0,81

La maggioranza di destra uscente Ciu-Pp non è riproponibile perché in luogo dei 68 seggi precedenti è scesa a 61.

Se si escludono formule di grande coalizione, alquanto improbabili giacché Ciu e Psc escludono di governare insieme, sono possibili due ipotesi sulla base di quanto decideranno gli indipendentisti dell'Erc, vero ago della bilancia.

La più ampia è una coalizione di sinistra Psc-Erc-Icv che avrebbe 74 seggi, 7 in più del 1999.

Quella più ristretta è la maggioranza nazionalista Ciu-Erc con 69 seggi, uno in più del 1999, quando però Ciu le preferì l'intesa col Pp.

2- I dati giuridici: la centralità del Presidente della Camera

Secondo l'art. 36 dello Statuto il Presidente è eletto dal Parlamento tra i propri membri ed è successivamente nominato dal Re. Per il resto, a parte il fatto che il Presidente deve essere responsabile di fronte al Parlamento, lo Statuto rinvia ad una legge apposita.

Essa risalente al 1982 e varie volte emendata in aspetti non decisivi, prevede:

all'art. 6 che il Parlamento sia convocato entro venti giorni dalle elezioni (al più tardi il 6 dicembre);

all'art. 16 che esso elegga il proprio Presidente;

all'art. 50 che il Presidente, entro dieci giorni dalla costituzione del Parlamento (al più tardi il 16 dicembre), previa

consultazione dei partiti e gruppi politici con rappresentanza parlamentare, proponga alla Camera un candidato alla Presidenza del Governo;

all'art. 51 che il candidato presenti un programma, che si dibatta su di esso e che si voti a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei componenti;

all'art. 52 che, in mancanza, il medesimo candidato possa ritentare due giorni dopo col quorum più basso della maggioranza relativa;

all'art. 53 che in caso di nuovo fallimento il Presidente della Camera provi con nuovi candidati;

all'art. 54 che dopo due mesi di tentativi falliti vi sia lo scioglimento anticipato del Parlamento.

A questo punto, escludendo l'ipotesi molto remota di un'assemblea che si suicida per mancanza di accordi, è evidente che il passaggio chiave sono gli accordi che si realizzeranno nei prossimi venti giorni e che sfoceranno nell'elezione del Presidente del Parlamento: la maggioranza che lo sceglierà sarà quella che attraverso di lui proporrà il candidato alla guida del Governo.

Il Regolamento del Parlamento, negli articoli 31 e 32, puntualizza come si elegge il suo Presidente e l'ufficio di presidenza (i due vicepresidenti e i quattro segretari):

ciascun deputato ha tre schede, una per il Presidente, una per i vice e una per i segretari, e può scrivere solo un nome su ognuna;

per il Presidente è richiesta la maggioranza assoluta nella prima votazione e, in mancanza, la maggioranza relativa nella seconda.

Il Presidente della Camera ha margini molto ampi nello scegliere il candidato alla Presidenza del Governo.

Ciu sostiene che esista una convenzione per la quale il primo incarico debba essere dato al partito con la maggioranza relativa dei seggi, ma ciò è stato legato in passato al fatto che Ciu, che si trovava in tale situazione (alcune volte addirittura con la maggioranza assoluta) non aveva in realtà maggioranze contrarie possibili. Quindi lo scenario appare ad oggi aperto.